

Circolare n° 3/2013

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Milano, 5 Febbraio 2013

Sommario

NOTIZIARIO MENSILE di Febbraio 2013.....	2
PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 Febbraio 2013 al 15 Marzo 2013	4
APPROFONDIMENTO 1 : Le Nuove Tabelle ACI per il 2013	8
APPROFONDIMENTO 2 : Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2012	10
APPROFONDIMENTO 3 : Approvato il Modello per la certificazione degli utili distribuiti nel corso del 2012.....	12
APPROFONDIMENTO 4 : Scade il 18 Marzo la Tassa di Vidimazione 2013 dei Libri Sociali	14
APPROFONDIMENTO 5 : Ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di Terreni e partecipazioni	16
APPROFONDIMENTO 6 : La corretta rilevazione dell'accantonamento del TFR.....	18

NOTIZIARIO MENSILE di Febbraio 2013**ARCHITETTI/INGEGNERI****Dal 1° gennaio 2013 su tutti i corrispettivi va applicato il contributo integrativo al 4%**

Inarcassa ricorda che dal 1° gennaio 2013 ingegneri ed architetti devono applicare su tutti i corrispettivi (anche per le collaborazioni fatturate a altri ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria), il contributo integrativo nella misura del 4%. Fino al periodo di imposta 2012, per le collaborazioni fatturate ad altri "iscritti" ad Inarcassa, il contributo integrativo non andava applicato. A decorrere dal periodo di imposta 2013, nella dichiarazione dei redditi ai fini previdenziali che andrà inviata nel 2014, si potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive (di acquisto) ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.

(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti, Nota, sito web)

BILANCIO**Sopravvenienza attiva per rimborso Ires per indeducibilità dell'Irap da iscrivere nel 2012**

L'Associazione fra le Società italiane per Azioni ha chiarito il periodo di imposta in cui deve essere iscritta la sopravvenienza attiva non imponibile per i soggetti che hanno presentato istanza di rimborso della maggiore Irpef/Ires pagata nei periodi di imposta dal 2007 al 2011, legata alla mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Partendo dal postulato secondo cui i crediti devono essere iscritti quando risultano ragionevolmente certi nell'esistenza, il titolo che attribuisce il diritto al credito in questione è costituito dalla norma di legge che ha riconosciuto il diritto al rimborso, cioè l'art.4, comma 12, del D.L. n.16/12. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il credito di imposta e la corrispondente sopravvenienza attiva non imponibile devono essere iscritti nel bilancio 2012: tale indicazione è fruibile da tutte le società di capitali. Il tema della presentazione delle istanze di rimborso è stato oggetto di una Informativa sulla Circolare n.1/2013.

(Assonime, Circolare n.1, 15/01/2013)

MORATORIA ABI**Aggiornato al 15 gennaio l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti all'accordo**

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l'elenco aggiornato al 15 gennaio 2013 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" dello scorso 28 febbraio 2012. La moratoria prevede tre tipi di intervento: la sospensione dei finanziamenti (mutui e *leasing*), l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari, la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività. Le imprese che possono beneficiare dell'iniziativa sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia, ma anche le imprese che hanno già attivato la precedente moratoria sulla base dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 per linee di credito diverse da quelle che hanno già fruito di una sospensione. Al *link* <http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Nuove%20misure%20per%20il%20credito%20alle%20Pmi/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2015%20gennaio.pdf> è disponibile l'elenco aggiornato. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo del 31 marzo 2013.

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche ed intermediari finanziari aderenti all'accordo, sito web)

CONAI**Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi**

È stata pubblicata al link <http://www.conai.org/hpm00.asp> la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti: la guida è rivolta a tutti i consorziati Conai. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono, invece, esenti dall'applicazione del contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale.

(Conai, Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2013, sito web)

TERREMOTO MAGGIO 2012**Credito di imposta per rimborsare i finanziamenti concessi per la ricostruzione**

I soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti bancari agevolati per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, potranno rimborsare le rate dei finanziamenti mediante la concessione di un credito di imposta. Un successivo provvedimento definirà le specifiche con cui le banche dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati, l'ammontare dei finanziamenti concessi e il numero e l'importo delle singole rate.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 11/01/2013)

IMU**Esentati dalla presentazione della dichiarazione Imu gli imprenditori agricoli**

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che hanno già dichiarato ai fini Ici la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge (cioè l'applicazione del moltiplicatore previsto dall'art.13, comma 5 del D.L. n.201/11 e la franchigia di cui al comma 8-bis) sono esentati dalla presentazione della dichiarazione Imu. Infatti, viene ribadito il principio generale per cui l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu non dipende dalla semplice variazione del moltiplicatore rispetto a quello applicato ai fini Ici (per tutti i soggetti passivi dell'imposta municipale unica).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione n.2/DF, 18/01/2013)

INTERESSI DI MORA**Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, del D.Lgs. n.231/02, come modificato dal D.Lgs. n.192/12, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2013, nel caso non vi sia un accordo diverso concordato tra le parti. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,75%.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n.14 del 17/01/2013)

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 Febbraio 2013 al 15 Marzo 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio 2013 al 15 marzo 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
15 febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300.▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.▪ Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio.
18 febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
18 febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarazioni d'intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di gennaio. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.▪ Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva dell'11% dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Iva infragruppo Scade oggi, il termine per la presentazione dell'opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2013. L'opzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.▪ Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.▪ Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2012.▪ Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.▪ Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.▪ Autoliquidazione Inail Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2012 ed all'acconto 2013. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 18 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre (cadendo il 16 novembre di sabato il pagamento avrà scadenza 18 novembre). La dichiarazione trasmessa per via telematica deve essere presentata entro il 18 marzo.▪ Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
21 febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.▪ Versamento contributi Enasarco Relativamente agli agenti e rappresentanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2012.
25 febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

28 febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicazione <i>Black list</i> - mensile Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi <i>c.d. "black-list"</i> scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.▪ Presentazione Comunicazione Dati Iva 2013 – Dichiarazione Iva 2013 Scade oggi il termine di presentazione della Comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2012. Il contribuente può scegliere di presentare entro tale data la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, in tal caso questi risulterà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva▪ Contribuenti soggetti agli studi di Settore Scade oggi il termine per comunicare le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione Unico 2012 mediante utilizzo del programma informatico accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.▪ Certificazione dei compensi e delle ritenute Scade oggi il termine per la consegna del Cud da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti delle ritenute applicate nel 2012. Sempre oggi scade il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. Infine sempre oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili, e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2012.▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.
1 marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Opzione Irap per i soggetti irpef Scade oggi il termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione, irrevocabile per un triennio, è relativa agli anni 2013, 2014 e 2015. La comunicazione deve infatti essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno.
4 marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/2/2013.

15 marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300.▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
---------------------	--



APPROFONDIMENTO 1 : Le Nuove Tabelle ACI per il 2013

Nel S.O. n.211 alla G.U. n.297 del 21/12/12 sono state pubblicate le *“Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/97”*.

Si ricorda che i **costi chilometrici** individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della vettura aziendale.

Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% (in vigore dal 1/1/13) senza considerare i limiti assoluti imposti dall’art.164 del Tuir e sul versante Iva ne consente la integrale detrazione.

L’art.51 del Tuir al comma 4, lettera a), che in relazione ai predetti utilizzi individua una modalità convenzionale di determinazione del citato *benefit*, dispone che:

“per gli autoveicoli indicati nell’[art.54](#), co.1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali [\(5\)](#) che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Nella sostanza, quindi, secondo quanto disposto dal citato art.51 del Tuir, le tabelle Aci devono essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente.

Per effettuare il calcolo si deve quindi moltiplicare il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15.000 (KM) ed applicare al risultato così ottenuto la percentuale del 30%.

Chiariamo il tutto con un esempio.

ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente la seguente autovettura:

➔ Giulietta Alfa Romeo 1.6 jtdm-2 della potenza di 150cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad € 0,4859 per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art.51 Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

€ 0,4859 x Km 15.000 = € 7.287,87 → 30% è pari ad **€ 2.186,36 benefit convenzionale annuo**

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell'Acì (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

- ➔ quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente che utilizza la propria autovettura in luogo di quella aziendale);
- ➔ quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17/20 cavalli fiscali (necessarie per verificare ai sensi dell'art.95, co.3 del Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con auto propria dal dipendente o collaboratore);
- ➔ quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione convenzionale per la quota forfetaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l'azienda, ha due strade per "addebitare" il *fringe* al proprio dipendente:

1. ➔ può attribuire il *fringe* come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l'importo sconterà la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;

2. ➔ può scegliere di addebitare al dipendente l'utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:

- ▶ trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all'utilizzo privato

ovvero

- ▶ emissione di fattura con addebito di Iva.

Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell'Iva sui costi relativi all'autovettura:

- ↻ nel caso di attribuzione del *benefit* in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l'azienda è comunque tenuta ad assolvere l'Iva su detto *benefit* mediante emissione di autofattura;

nel caso di riaddebito tramite fattura l'importo del *benefit* deve risultare pagato entro l'anno di riferimento.

APPROFONDIMENTO 2 : Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2012

Entro il giorno 28 febbraio 2013 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2012.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all'esecuzione di prestazioni o lavori che fruiscono delle detrazioni del 36% (50% dal 26 giugno 2012) e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- ➔ i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- ➔ i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- ➔ la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- ➔ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
- ➔ l'ammontare delle ritenute operate;
- ➔ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- ➔ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato. Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none">▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procuratore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ in relazione ai compensi corrisposti ai **contribuenti minimi** che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile previsto dall'art.27 del D.L. n.98/11, vanno certificati gli importi lordi corrisposti (non soggetti a ritenuta di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;
- ➔ vanno certificati i compensi erogati ad **esercenti prestazioni di lavoro autonomo** che hanno optato per il regime agevolato di cui all'art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;
- ➔ nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, vanno certificate le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

Tra le certificazioni innanzi esposte, è obbligatorio consegnare anche quelle relative alla **remunerazione dei finanziamenti fruttiferi concessi dai soci alle società**. A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l'onerosità e l'esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento. La remunerazione dei finanziamenti fruttiferi ricevuti dalle società va monitorata in quanto fattispecie da dichiarare nel modello 770 ordinario.

APPROFONDIMENTO 3 : Approvato il Modello per la certificazione degli utili distribuiti nel corso del 2012

È stato approvato il modello con le istruzioni ministeriali per la certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2012. I soggetti Ires che hanno corrisposto utili, i soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili e i soggetti che hanno corrisposto somme all'associato in partecipazione con apporto di capitale o misto sono tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio 2013 le certificazioni attestanti l'erogazione di tali somme. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota della ritenuta a titolo di imposta per i dividendi non qualificati è pari al 20% (fino a quelli erogati entro il 31 dicembre 2011 era pari al 12,50%).

Le somme da certificare mediante tale modello fanno riferimento:

- ➔ alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);
- ➔ alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir; (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- ➔ all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi a contratti di locazione ad uso abitativo (se il percettore detiene la partecipazione in regime di impresa);
- ➔ all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ➔ alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- ➔ agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2012 al link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostitutiimpost/cupe/modello/indcupemod2013>.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- ➔ dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2013 (o 730/2013);
- ➔ dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2013.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- ➔ gli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- ➔ gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Oggetto della certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2012; con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche lo schema della certificazione distingue tra:

**utili formati sino al periodo di imposta
in corso al 31/12/07**

e utili formati successivamente

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40% al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires in capo alla società emittente.

Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo.



APPROFONDIMENTO 4 : Scade il 18 Marzo la Tassa di Vidimazione 2013 dei Libri Sociali

Come ogni anno entro il 18 marzo 2013 (il 16 marzo cade di sabato)

- ➔ le società di capitali,
- ➔ le società consortili,
- ➔ le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- ➔ gli enti commerciali

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2013.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87



per la generalità delle società;

€ 516,46



per le società con Capitale sociale all'1/01/13 superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2013.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- ➔ le società di persone,
- ➔ le società cooperative,
- ➔ le società di mutua assicurazione,
- ➔ gli enti non commerciali,
- ➔ società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2013. La compilazione riguarda la sezione "Erario". Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO													
		codice tributo	rateazione/ione/ prov./mese	reg anno riferimen to	di importi debito versati	a importi credito compensati						a	
IMPOSTE DIRETTE	DIRETTE	- IVA	7085		2013	309,87							
RITENUTE	ALLA	FONTI											
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI													
codice ufficio		codice atto											+/- SALDO (A-B)
					TOTALE	309,87	B						309,87
					A								



APPROFONDIMENTO 5 : Ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di Terreni e partecipazioni

La cosiddetta Legge di Stabilità 2013 – L. n.228 del 24 dicembre 2012 – all’art.1, co.473 prevede la riapertura, per la decima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Tuttavia, con l’ultima versione, viene introdotta una novità di assoluto rilievo, di cui si dirà in seguito.

Le linee essenziali del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 4% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2013, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2013 cadendo il 30 giugno di domenica, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2013	1.07.2013	30.06.2014	30.06.2015
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2013, e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:

- ➔ 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- ➔ 4% per le partecipazioni qualificate;
- ➔ 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 1° luglio 2013, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima

della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Tuttavia, si segnala come un recente indirizzo giurisprudenziale ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Il rapporto con precedenti rivalutazioni

In occasione della precedente riapertura dei termini, avvenuta con l'art.7 del D.L. n.70/11, il Legislatore aveva introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni. Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. In proposito, l'Amministrazione Finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.

L'art.7 del D.L. n.70/11 prevede la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente.

Purtroppo, la Legge di Stabilità 2013 non ha richiamato la previsione specifica di cui all'art.7, con la conseguenza che è in dubbio la possibilità di procedere in tal senso. Tuttavia, alla luce delle motivazioni per cui il Legislatore aveva provveduto ad introdurre la possibilità di scomputo dell'imposta precedentemente versata, si ritiene applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.

Sul punto si ritiene, comunque opportuno un chiarimento ufficiale.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione	➔	valore €50.000 – imposta dovuta 4% = €2.000
Seconda rivalutazione	➔	valore €80.000 – imposta dovuta 4% = €3.200

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di €2.000 alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente €1.200.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza.

APPROFONDIMENTO 6 : La corretta rilevazione dell'accantonamento del TFR

Come ogni anno tra le rilevazioni di fine esercizio occorre accantonare il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. L'ammontare dell'accantonamento è dato dalla somma della quota del Tfr maturata nel corso dell'esercizio per singolo dipendente oltre all'incremento (rivalutazione) del fondo degli anni precedenti.

Sulla rivalutazione si versa una imposta sostitutiva da pagarsi con modello F24 a dicembre in acconto (codice tributo 1712) e a febbraio dell'anno successivo a saldo (codice tributo 1713).

Il Tfr rappresenta un debito verso i dipendenti e pertanto verrà rilevato in avere, mentre il costo in dare.

Va sottolineato che il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti è stato oggetto di riforma nel 2005 quando con il D.Lgs. n.252/05, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, è stata prevista una nuova normativa per il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 (al Tfr maturato fino al 31/12/06 si applica la vecchia norma).

A partire dal Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 i dipendenti, di fatto, hanno potuto fare diverse scelte a seconda che il datore di lavoro avesse più o meno di 50 dipendenti.

Per le imprese con meno di 50 dipendenti il Tfr poteva essere gestito dall'azienda o da Fondi di previdenza complementare.

Per le imprese con almeno 50 dipendenti si poteva usufruire del Fondo di Tesoreria Inps (Tfr in azienda) ovvero ricorrere a Fondi di previdenza complementare.

Le scritture contabili sono ovviamente differenti.

Ci occuperemo in questo contributo dei soli casi in cui sia l'azienda a gestire il Tfr sia che essa abbia meno o più di 50 dipendenti.

Azienda con meno di 50 dipendenti

Il primo passo nelle registrazioni è costituito dal versamento in acconto dell'imposta sostitutiva da effettuarsi nel mese di dicembre (le cifre inserite sono ipotizzate):

16 dic x	Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp)	a	Banca c/c (sp)	625,00
----------	---	---	----------------	--------

Alla fine dell'esercizio, all'atto della redazione del bilancio, come accennato va rilevato l'accantonamento Tfr dell'anno comprensivo della rivalutazione.

31 dic x	Accantonamento Tfr (ce)	a	Diversi	13.300,00
		a	Fondo Tfr (sp)	12.450,00
		a	Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp)	850,00

Successivamente in febbraio verrà rilevato il versamento del saldo:

16 feb x+1	Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp)	a	Banca c/c (sp)	225,00
------------	---	---	----------------	--------

L'acconto dell'imposta potrebbe essere superiore al saldo rilevato a debito a fine esercizio. In questo caso la scrittura farà emergere nel conto Erario c/ritenute lavoratori dipendenti un credito. Tale eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in compensazione al momento della compilazione e presentazione del modello F24.

L'esempio che segue evidenzia tale ipotesi.

	Accantonamento Tfr (ce)	a	Diversi	13.000,00
31 dic x		a	Fondo Tfr (sp)	12.450,00
		a	Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp)	550,00

All'atto dell'utilizzo del credito dell'imposta sostitutiva, ad esempio per il versamento dell'autoliquidazione Inail, si farà la seguente scrittura contabile:

16 feb x+1	Inail c/contributi (sp)	a	Diversi	725,00
		a	Banca c/c (sp)	650,00
		a	Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp)	75,00

Azienda con più di 50 dipendenti

Il Fondo Tesoreria dell'Inps è stato introdotto, come abbiamo detto, con la Finanziaria 2006. Il fondo raccoglie i versamenti, facoltativi o obbligatori, del Tfr dei dipendenti ma, a differenza dei Fondi pensioni, l'azienda rimane il soggetto che eroga il Tfr al dipendente. L'azienda versa mensilmente al Fondo Tesoreria l'accantonamento Tfr e, al momento dell'erogazione del Tfr al dipendente, paga allo stesso l'importo lordo recuperando contestualmente dall'Inps, come credito nella liquidazione del DM10, l'importo precedentemente versato. Si tratta in sostanza di una sorta di deposito che viene restituito all'azienda quando questa corrisponde il Tfr al dipendente.

Alla fine di ogni esercizio l'azienda provvede normalmente all'accantonamento rilevando il costo con contropartita Fondo Tfr. Il Fondo Tfr, maturato nell'anno precedente, viene sempre rivalutato, nel caso del Fondo Tfr accantonato presso il Fondo Tesoreria la rivalutazione è a carico del Fondo Tesoreria. L'azienda provvederà comunque al calcolo ed ad incrementare il Fondo Tfr utilizzando quale contropartita il credito verso il Fondo Tesoreria (in sostanza non si avrà un costo come nella rivalutazione di un qualsiasi fondo Tfr) infatti la rivalutazione è da un lato un debito verso il dipendente che viene inserito nel Fondo Tfr, dall'altro è un credito verso il Fondo Tesoreria in quanto di competenza

di quest'ultimo. Sulla rivalutazione dovrà essere versata una imposta sostitutiva. L'azienda potrà recuperare il versamento con l'utilizzo delle somme già versate o maturate presso il Fondo Tesoreria.
Partiamo da un riepilogo paghe per esporre le corrette registrazioni contabili.

CONTABILITÀ ORDINARIA	DARE	AVERE
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI		
COMPETENZE C/DITTA 70.959,96		
Retribuzioni lorde	70.278,49	
Integrazione malattia/maternità/infortunio c/ditta	681,47	
COMPETENZE C/INPS 1.352,80		
Assegni familiari	280,29	
Anticipazioni c/Inps	1.072,51	
TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI 6.480,37-		
Contributi Inps		6.338,46
Contributi Altri enti		141,91
TRATTENUTE FISCALI 17.729,96-		
Ritenute Ipref dipendenti		17.729,96
ALTRE TRATTENUTE 196,09-		
Trattenuta sindacale		196,09
ARROTANDAMENTO CEDOLINO 1,34-		
Arrotondamenti precedenti	26,07	
Arrotondamenti attuali		27,41
RETRIBUZIONI NETTE (RETRIBUZIONI NETTE DA CEDOLINI) 47.905,00		47.905,00
TOTALE – LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	72.338,83	72.338,83
LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI E VARIE		
CONTRIBUTI INPS C/DITTA	16.307,33	16.307,33
CONTRIBUTI INPS SOLIDARIETÀ C/DITTA	20,65	20,65
CONTRIBUTI F.DI PENSIONE C/DITTA	14,21	14,21
CONTRIBUTI ALTRI ENTI C/DITTA	141,91	141,91
CONTRIBUTI EST C/DITTA	50,00	50,00
ACCANTONAMENTO TFR		
TOTALE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUENTI E VARIE	16.741,23	16.741,23
Quota accantonamento	4.788,38	
Contributo aggiuntivo		257,13
Quota fondo pensione		1.052,72
Quota fondo tesoreria Inps		3.478,28
Incremento fondo Rfr		0,25

Registriamo la contabile:

	Diversi	a	Diversi	72.338,8
	Retribuzione c/dipendenti (ce)		70.959,96	
	Dipendenti arrotondamenti (sp)		26,07	
	Inps c/ contributi (sp)		1.352,80	
31 dic x			Inps c/contributi (sp)	6.480,37
			Sindacati c/trattenute (sp)	196,09
			Erario c/ritenute (sp)	17.729,96
			Dipendenti c/retribuzioni (sp)	47.905,00
			Dipendenti c/arrotondamenti (sp)	27,41

Liquidiamo i contributi:

31 dic x	Contributi c/Inps (ce)	a	Inps c/contributi (sp)	16.327,98
31 dic x	Contributi c/enti vari (ce)	a	Enti vari previdenziali (sp)	141,91

31 dic x	Contributi fondi pensione (ce)	a	Fondo pensione c/contributi (sp)	14,21
31 dic x	Contributi c/enti vari (ce)	a	Enti vari previdenziali (sp)	50,00

A questo punto rileviamo gli accantonamenti destinati al Fondo Pensione e al Fondo Tesoreria Inps:

31 dic x	Diversi	a	Diversi		4.788,38
	Quota Tfr dell'esercizio (ce)			1.310,10	
	Fondo tesoreria Inps (sp)			3.478,28	
		a	Fondo pensione c/contributi (sp) XX	1.052,72	
		a	Inps c/contributi (sp)	3.735,41	
		a	Fondo Tfr (sp)	0,25	

Quindi rileviamo l'accantonamento al fondo Tfr a fine esercizio (accantonamento virtuale in quanto si ipotizza che gli accantonamenti non andati a fondi pensione siano tutti versati al fondo tesoreria).

L'accantonamento sarà normalmente pari ai versamenti effettuati durante l'anno.

31 dic x	Accantonamento Tfr (ce)	Fondo Tfr (sp)	3.478,28
----------	-------------------------	----------------	----------

Il riepilogo evidenzia alcune voci nuove.

Nella sezione Liquidazione retribuzione la voce ~~trattenute sindacali~~; trattasi di trattenute da effettuare sulla retribuzione del dipendente a seguito dell'adesione allo stesso ad una sigla sindacale. Viene trattata come ogni altra trattenuta creando un debito nei confronti del sindacato.

Nella voce Liquidazioni contributi e varie troviamo ~~Contributi Est c/ditta~~. Sono i versamenti che l'azienda deve effettuare, in relazione alla categoria di appartenenza, per i fondi di assistenza. In questo caso trattasi del Fondo Est dedicato al settore del terziario. L'onere è a carico dell'azienda e pertanto da origine ad un costo che può essere assimilato ai contributi vari ed al debito nei confronti dell'ente di assistenza.

Alla sezione accantonamento Tfr troviamo la quota Fondo Tesoreria. Come indicato all'inizio della scheda trattasi del versamento al Fondo della quota di accantonamento mensile per i dipendenti. Dal momento che la gestione del Tfr rimane in capo all'azienda si ritiene di suggerire una rilevazione a credito evidenziando in tal modo il credito nei confronti del Fondo Tesoreria per le quote di Tfr versate. A fine esercizio la rilevazione dell'accantonamento si limiterà alla quota non versata ai fondi pensione durante l'anno (in quanto i Fondi Pensioni presuppongono una gestione autonoma del rapporto e la quota di accantonamento Tfr a loro versata è stata già inserita a costo durante i mesi).

In contabilità quindi avremo sia l'evidenza del Fondo Tfr (maturazione da parte del dipendente) che del credito verso il Fondo Tesoreria (viene aperto infatti in dare).

Si ritiene che stante la medesima natura dei due conti gli stessi debbano confluire nella medesima voce del Fondo Tfr per cui nel prospetto di bilancio si evidenzierà esclusivamente il saldo.

La rivalutazione non è un costo per l'azienda in quanto le somme sono nella disponibilità del Fondo Tesoreria. Compete comunque all'azienda il versamento dell'imposta sostitutiva. La rilevazione serve ad evidenziare il maturato del dipendente e, in contemporanea l'incremento del credito verso il Fondo Tesoreria.

L'imposta versata potrà essere recuperata dall'azienda evidenziando nel prospetto DM10 (la comunicazione all'Inps delle poste che danno origine al debito/credito nei confronti dell'ente) un credito che verrà assimilato all'utilizzo del Fondo Tesoreria.

Rileviamo la rivalutazione del fondo Tesoreria:

	Fondo Tesoreria Inps (sp)	a	Diversi		3.450,00
31 dic x		a	Fondo Tfr (sp)	3.370,00	
		a	Erario sostitutiva (sp)	c/imposta 80,00	

Quando si utilizza il Fondo Tesoreria per recuperare l'imposta versata occorrerà stornare il Fondo Tesoreria in avere per evidenziare l'utilizzo del credito. Per esempio, e solo per far comprendere il meccanismo, ipotizziamo il modello F24 con un debito verso L'Inps derivante da contributi (trattenuti e di competenza della azienda) per €2.000,00, il pagamento dell'imposta sostitutiva di 80,00 e l'utilizzo del Fondo Tesoreria per l'imposta stessa. All'interno del modello F24 vi sarà un unico debito di 1.920,00 per l'Inps (saldo del modello DM10 che comprende sia le voci a debito che a credito), ma il mastriano contabile Inps c/contributi presenterà un debito di 2.000,00 in quanto derivante dalle scritture ordinarie relative alla buste paga. La scrittura dovrà essere a seguente:

	Diversi Inps c/contributi	a	Diversi		2.080,00
	Erario sostitutiva (sp)			2.000,00	
				c/imposta 80,00	
16 gen x+1		a	Banca c/c	2.000,00	
		a	Fondo tesoreria Inps (sp)	80,00	

Ipotizziamo ora la liquidazione di un dipendente in forza all'azienda da oltre 10 anni. Parte del suo Tfr sarà ancora presso l'azienda e parte presso il Fondo Tesoreria (qualora non avesse optato per i Fondi Pensione).

La rilevazione della liquidazione avverrà come se fosse un Fondo Tfr normale, con la particolarità che, per la parte del Fondo Tfr maturato in capo all'azienda ed ancora in azienda prima dei versamenti effettuati al Fondo Tesoreria, si dovrà calcolare comunque la rivalutazione.

La scrittura della liquidazione dovrà essere la seguente:

	Diversi	a	Diversi		15.900,00
30 apr x	Fondo Tfr (sp)			15.450,00	
	Accantonamento Tfr (ce)			450,00	

a	Erario c/rit. lav. dipendente (sp)	3.450,00
a	Dipendenti c/retribuzioni (sp)	12.450,00

All'interno del Fondo Tfr vi sarà una parte già versata al Fondo Tesoreria e pertanto in sede di DM10 sarà indicato un credito. La rilevazione dell'utilizzo movimenterà in avere il conto Fondo Tesoreria (allo stesso modo della scrittura relativa al versamento dell'imposta sostitutiva sopra descritta). Per cui a fronte del rigo DM10 del modello F24 si avrà una doppia rilevazione. Una relativa al debito Inps derivante dalla buste paga ed una relativa all'utilizzo del credito vantato nei confronti del Fondo Tesoreria. In sostanza occorrerà evidenziare in dare il pagamento del debito verso l'Inps rilevato nel conto Inps c/contributi, ed in avere l'utilizzo del credito del conto Fondo Tesoreria.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.



Luca Galassi